



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**  
Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2014:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2015,  
vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo  
opposto;  
visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza  
dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile,  
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*;  
ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi che possono condurre alla  
sospensione ex art. 649 c.p.c.: il rapporto trae fonte dal contratto del 1997,  
circostanza taciuta in sede monitoria, e risulta regolato da contratto contenente  
previsione anatocistica nulla: ciò importa necessità di ripetizione dell'indebito con  
conseguente illiquidità del credito della banca; l'eccezione di prescrizione non appare  
allo stato idonea a paralizzare tale domanda considerato come la prima sia formulata  
in comparsa depositata il giorno prima dell'udienza; in ogni modo il conto risulta  
affidato ab origine; peraltro, il saldo iniziale risultante a debito è negativo, con la  
conseguenza che lo stesso deve essere riportato a zero;  
rilevato che la mediazione è stata già attivata

**P.Q.M.**

**sospende l'esecutorietà del decreto opposto ex art. 649 c.p.c.;**

rinvia all'udienza del 24.6.2015 ore 10.30.

Si comunichi.

Rimini, 14.3.2011

Il Giudice  
Dott. Dario Bernardi



